

COPIA



Data 02/12/2021

Prot.n. 8762

- Capigruppo
02/12/2021

Inizio Pubbl.....

COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA

(Provincia di Potenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 67 del 30/11/2021

Oggetto: Linee di indirizzo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa - ANNO 2021

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **12.15** nella sala delle adunanze della Sede Comunale regolarmente convocata con tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa si è riunita la Giunta Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti:

		Presenti	Assenti
	VITA UMBERTO Sindaco	Si	
	VIGNOLA DONATO Vicesindaco	Si	
	PERRONE ROCCO Assessore	==	Si
		2	1

Assume la Presidenza il Sindaco Umberto Vita:

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Benedetta Cuomo che provvede alla redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Dato atto** **che** la presente deliberazione, essendo atto di indirizzo, non necessita del parere di regolarità tecnica;
- che** l'adozione della presente deliberazione non determina maggiori oneri a carico del bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;
- Richiamato** l'art. 40 del Decreto Legislativo 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies in merito alla contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;
- Visto** il C.C.N.L. Funzioni Locali, sottoscritto il 21/5/2018, che stabilisce che gli enti locali stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 67 CCNL 21/5/2018 nel rispetto della disciplina che prevede le materie oggetto di contrattazione;
- Dato atto** **che** i contratti decentrati non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali o comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal C.C.N.L.;
- Visto** l'art.8 del C.C.N.L., che definisce i tempi e le procedure per la stipula ed il rinnovo dei contratti decentrati e consente l'applicazione del contratto decentrato solo a seguito del controllo positivo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, effettuato dall'Organo di revisione dei Conti;
- Preso atto** **che** l'art. 8, c. 1, CCNL 21 maggio 2018 prevede che la contrattazione decentrata integrativa si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali;
- Visto** il vigente **Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Satriano di Lucania**;
- Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. **31 del 27/03/2019**, con la quale è stata costituita la **Delegazione Trattante di Parte Datoriale** abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per la stipula del Contratto Integrativo;
- Ritenuto** dover procedere all'adeguamento della composizione della Delegazione Trattante di Parte Datoriale per effetto di cessazioni e nuove assunzioni che hanno interessato il personale con qualifica dirigenziale;
- Dato atto** **che** la Delegazione Trattante di Parte Datoriale opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;
- che** la contrattazione decentrata integrativa si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4, del CCNL 21/05/2018;
- Visto** l'art. **1, commi 557, 557-bis, 557-ter**, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L. Finanziaria per l'anno 2007) e successive modificazioni;
- Richiamato** l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: *"2. (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può*

superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.";

- Preso atto** che, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;
- Preso atto** che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021;
- Visto** il "Decreto crescita" D.L. n. 34/2020, come convertito in Legge n. 58/2020, che ha apportato novità in termini di assunzioni e di trattamento economico accessorio del personale, prevedendo all'art. 33, comma 2, ultimo periodo, una sorta di adeguamento del limite al trattamento economico accessorio del personale;
- Preso atto** di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;
- Rilevato** inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*;
- Vista** a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato dello scorso 1° settembre 2020 ad oggetto: *"Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019"*;
- Preso atto** che per la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 occorre tener conto delle determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2021;
che l'adeguamento del limite può avvenire solo in senso positivo, ritenendosi confermato il limite originario, come disposto in verità dal Dm 17 marzo 2020, in caso di diminuzione del personale rispetto al 31/12/2018;
che l'articolo 23, comma 2, non deve più essere considerata come valore assoluto da prendere a riferimento, bensì come il limite minimo inderogabile, al di sotto del quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio (*Corte dei conti Campania delibera n. 97/2020 - Corte dei conti Lombardia delibera 95/2020 - Corte dei conti Campania delibera n. 23/2021*);
- Ritenuto** dunque, di fornire gli indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale, per la negoziazione del contratto decentrato integrativo relativo alla **parte economica - anno 2021**;
- Evidenziato** che la presente deliberazione, concretizzandosi quale atto di mero indirizzo, non richiede, ai sensi di quanto dispone l'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri dei responsabili, sia in ordine alla regolarità tecnica, sia in ordine a quella contabile, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrate;
- Vista** la Dt. del Servizio Finanziario n. 46/2021 reg.gen.n.338/2021 del 06/08/2021 **relativa alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate - anno 2021**;

Considerato che, in relazione all'applicazione dell'articolo 23, comma 2, del D.lgs. 150/2009, ove è previsto il riconoscimento delle progressioni economiche in favore di «una quota limitata» degli aventi diritto, la Ragioneria Generale dello Stato con la circolare sul conto annuale 2018 ha precisato che il tetto alle progressioni economiche va fissato al 50% della platea dei potenziali beneficiari;

che, a tal proposito, anche la Funzione pubblica con la nota protocollo n.44366/2020 ha confermato identica interpretazione, precisando che la locuzione «una quota limitata», utilizzata dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 150/2009 per il riconoscimento delle progressioni economiche, è da intendersi riferita a una quota di personale interessato dalla procedura selettiva non maggioritaria (non superiore al 50 per cento) della platea dei potenziali beneficiari;

Ritenuto, dunque, di fornire gli indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale, per la negoziazione del contratto decentrato integrativo relativo alla parte economica - anno 2021;

Visto, inoltre, l'art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

Tutto ciò considerato;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visti i C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

CON votazione unanime, resa nelle forme di legge

DELIBERA

1- DI RICHIAMARE quanto sopra quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2- DI NOMINARE componenti della Delegazione Trattante di Parte datoriale del **Comune di SATRIANO DI LUCANIA**, disponendo che di essa facciano parte:

- il Segretario Generale del Comune – Presidente
- i Responsabili di ciascuna Area apicale, fatta eccezione per quelli che rivestano al contempo la carica di R.S.U. – Componente;

3-DI FORNIRE alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti linee di indirizzo in ordine alle trattative da condurre per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo a livello di Ente per la negoziazione del contratto decentrato integrativo relativo alla parte economica - anno 2021:

- ❖ approvazione di nuova piattaforma contrattuale: **Parte NORMATIVA** triennio **2021-2023** e **Parte ECONOMICA** – Fondo Anno **2021**;
- ❖ oltre agli istituti già previsti e finanziati in occasione delle precedenti contrattazioni decentrate, risulta prioritario per quest'amministrazione la necessità di finanziare gli istituti di seguito indicati, al fine di mantenere un adeguato livello di erogazione dei servizi:
 - **progressioni orizzontali già acquisite**;
 - **indennità di comparto**;
 - **indennità di turno**;
 - **indennità di reperibilità** (art. 24 CCNL 2018);

- **indennità condizioni di lavoro** (art. 70-bis CCNL 2018: rischio, disagio e maneggio valori);
 - **indennità specifiche responsabilità** (*art 70 quinquies, comma 1 e comma 2, CCNL 2018*);
 - **performance** (progetti - produttività);
- ❖ Si conferma la volontà di dare applicazione ad un sistema premiante che valorizzi le capacità professionali dei dipendenti, nella realizzazione delle attività e degli obiettivi dell'Ente, collegando i trattamenti economici del salario accessorio ai risultati conseguiti;
 - ❖ Si dispone di prevedere un utilizzo dello strumento "formazione" a supporto del cambiamento e dell'innovazione della gestione e dello sviluppo professionale.

4-DI DARE ATTO che in relazione ai primi mesi del corrente anno ha trovato applicazione l'art. 5 comma 4 del CCNL 01/04/1999 il quale, disponendo espressamente *4.1 contratti collettivi decentrati integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi*, di fatto sancisce l'ultrattività delle disposizioni dell'ultimo CCDI sottoscritto;

5-DI RENDERE la presente, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Umberto VITA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Benedetta Cuomo

Comunicazione ai capigruppo consiliari
(art. 125, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla residenza comunale, lì 02/12 2021

Su delega del Resp. Area Amm.va
F.to. Rocco Antonio Cammarota

Referto di pubblicazione
(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, lì 02/12 2021

Il Resp. Area Amm.va
F.to. Rocco Giannotti

Certificato di esecutività
(art. 134, commi 3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione:

[] viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva dal giorno--/--/--, ovvero dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

[X] viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva dal giorno 30/11/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 02/12 2021



Il Resp. Area Amm.va
Rocco Giannotti